

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, BIAFORA, BONSIGNORE, CILIBERTI, CURSI, DE
LORENZO, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LEONE, PIREDDA,
RICCIUTI, SAVIO, TORCHIO**

Presentata il 21 settembre 1988

**Limiti di velocità per i veicoli a motore
e norme concernenti la patente a punti e la revisione dei veicoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La velocità massima consentita su strade ed autostrade è stata l'argomento principale di questa estate sulle spiagge, nei bar, nelle case degli italiani. L'italiano medio, intimidito dalla entità economica delle sanzioni per i trasgressori, ha in larga misura rispettato i limiti imposti, anche perché, per la prima volta dopo anni, ha saputo che erano stati apprestati strumenti per individuare coloro che non rispettassero il decreto.

Ma il sostanziale rispetto (anche se non generalizzato e con larghe fasce di inadempienza sulle strade meno controllate) verso il decreto non è stato accompagnato da quel consenso della maggioranza che in un paese ordinatamente civile e democratico dovrebbe accompagnare gli atti del Governo e del Parlamento.

Ancor meno convinto il cittadino utente della strada si è mostrato nei confronti del decreto che, a parziale corre-

zione del primo, ha introdotto limiti di velocità variabile in relazione ai giorni della settimana o delle stagioni.

I problemi della sicurezza stradale meritano in realtà una attenzione ben più profonda di quanta ne possa essere concessa dai discorsi di spiaggia o di salotto ed una politica più attenta alla sostanza delle cose che alla improvvisazione dei colpi di mano. Tutta la vicenda dei due decreti sui limiti di velocità ci conferma la necessità di un meditato esame del Parlamento su tutto quanto concerne i modi di comportamento del cittadino, evitando deleghe in bianco.

Fra l'altro la delega di fissare limiti di velocità per le autovetture era stata concessa al Ministro dei lavori pubblici (di concerto con il Ministro dei trasporti) non al fine di ottenere una migliore sicurezza nella circolazione stradale ma per ottenere una considerevole economia dei consumi energetici.

La sicurezza stradale inoltre non è condizionata esclusivamente dalla velocità dei veicoli ma da tutta una serie di fattori: circa la minore mortalità e sinistrosità sulle strade in conseguenza della entrata in vigore del noto decreto n. 284 del 21 luglio 1988 c'è da dire che si è trattato di un proseguimento del *trend* iniziatosi nel 1980 e dovuto alla migliore sicurezza delle autovetture.

I fattori che incidono sulla sicurezza stradale (oltre alla velocità) sono:

- capacità psico-fisiche dei conducenti;
- sicurezza dei veicoli;
- omogeneità dei veicoli circolanti;
- stato delle strade;
- adeguatezza della segnaletica;
- condizioni atmosferiche;
- quantità di traffico.

È ovvio che tutti questi fattori devono essere considerati dal legislatore nel momento in cui egli è chiamato a dettare le norme di comportamento.

In ogni caso alla norma deve accompagnarsi un costante ed adeguato controllo per il suo rispetto. A tal fine si ritiene dannosa la convenzione per cui sulle autostrade il controllo sul comportamento dell'utenza sia stato affidato soltanto alla polizia stradale escludendo il valido apporto di carabinieri e guardia di finanza.

La presente proposta di legge è basata su queste premesse e la sua approvazione riveste carattere di urgenza anche se, per certi versi, le norme in essa proposte debbono essere considerate come base di quel rinnovato codice della strada atteso oramai da troppi anni dagli automobilisti e dagli altri utenti della strada.

In questa proposta di legge, considerata l'importanza che un efficiente stato dei veicoli comporta per la sicurezza stradale viene affrontato anche il problema della revisione dei veicoli con oltre 10 anni di vita.

Come è noto la pratica della revisione, che comporta onerose incombenze per i cittadini, ha messo in sostanziale crisi gli uffici provinciali della motorizzazione.

Si propongono pertanto alcune norme che, pur salvaguardando le indispensabili condizioni di sicurezza, rendono più semplice e meno onerosa per tutti (sia pubblica amministrazione che cittadini) la revisione.

Questa proposta di legge consta di dieci articoli.

Con l'articolo 1 si determinano i nuovi limiti di velocità per i veicoli circolanti su strade ed autostrade extraurbane.

Con l'articolo 2 si affida al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere alla opportuna segnaletica.

L'articolo 3 determina le sanzioni amministrative per le trasgressioni ai limiti di velocità.

Con l'articolo 4 si rende obbligatorio l'uso, già previsto in maniera facoltativa dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, del segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso.

Con gli articoli 5, 6, 7 e 8 attraverso l'introduzione di un meccanismo di « patente a punti » si prevede il ritiro o la sospensione della patente per i conducenti che siano recidivi nelle violazioni delle norme della circolazione stradale.

L'articolo 9, per snellire le estenuanti pratiche di revisione dei veicoli, prevede un sistema di autocertificazione da parte dei singoli proprietari della efficienza dei veicoli. È una maniera per responsabilizzare coloro i quali fanno circolare autoveicoli vecchi.

Poiché però non tutti sono in grado di valutare la rispondenza dello stato del veicolo a quanto previsto dalle norme si è ritenuto opportuno consentire ad officine autorizzate la possibilità di aiutare i proprietari nei controlli e di conferire alla autocertificazione maggior valore attraverso il visto di professionisti specializzati.

Tale semplificazione delle procedure non è stata prevista né per i veicoli da trasporto, né per gli autobus. Infatti la pericolosità di questi mezzi consiglia di mantenere allo Stato la facoltà di rilasciare i certificati di revisione.

L'articolo 10, infine, detta norme sulla patente di guida.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. I limiti massimi di velocità per gli autoveicoli ed i motoveicoli che percorrono autostrade o strade aventi caratteristiche autostradali vengono così determinati:

a) Autoveicoli:

fino a 600 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 100;

da 601 a 1.250 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 120;

oltre 1.251 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 135;

automezzi da trasporto di portata inferiore a 2,5 tonnellate: chilometri/ora 90;

automezzi da trasporto di portata superiore a 2,5 tonnellate, autobus ed auto trainanti rimorchi di qualsiasi tipo: chilometri/ora 70;

b) Motoveicoli:

fino a 149 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 100;

oltre 150 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 130.

2. Sulle strade statali, provinciali e comunali esterne ai centri abitati, le velocità massime sono così determinate:

a) autovetture: chilometri/ora 90;

b) automezzi da trasporto di portata inferiore a 2,5 tonnellate: chilometri/ora 70;

c) automezzi da trasporto di portata superiore a tonnellate 2,5, autobus nonché automezzi trainanti qualsiasi tipo di rimorchio: chilometri/ora 60;

d) motociclette e motocicli fino a 99 cm³: chilometri/ora 80;

e) motociclette oltre i 100 cm³: chilometri/ora 90 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere alla sistemazione della necessaria segnaletica riguardante i limiti di velocità di cui all'articolo 1, in corrispondenza dei posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali, e da terminali auto+treno ed "auto al seguito" ».

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Chiunque supera i limiti di velocità previsti dall'articolo 1 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 50.000 a 100.000 lire per velocità eccedenti il massimo di non oltre 10 chilometri/ora;

b) da 150.000 a 250.000 lire per velocità eccedenti il massimo di non oltre 20 chilometri/ora;

c) da 300.000 a 400.000 lire per velocità eccedenti il massimo di oltre 30 chilometri/ora.

2. I veicoli circolanti privi della indicazione prescritta dall'articolo 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa di lire 50.000 ».

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli autoveicoli devono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso realizzato con pellicola retroriflettente che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti e dal relativo regolamento d'esecuzione che devono essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I conducenti degli autoveicoli devono esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuti a situazioni di difficoltà e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da venticinquemila a centomila lire ».

ART. 5.

1. Al titolare della patente di guida è consegnata una scheda del valore di cento punti suddivisa in venti tagliandi da cinque ciascuno; ogni qual volta al conducente viene contestata un'infrazione alle norme della circolazione, oltre al pagamento dell'ammenda, vengono ritirati dalla scheda i tagliandi per un valore di punti di cui all'articolo 6.

ART. 6.

1. È considerata infrazione da 40 punti la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

2. Sono considerate infrazioni da 20 punti:

- a) guida contro mano in autostrada;
- b) sorpasso a destra o in curva;

c) circolazione contro mano o sorpasso della linea continua;

d) sorpasso all'incrocio, in corrispondenza di dossi;

e) conversione ad « U » in autostrada;

f) inosservanza del segnale di stop.

3. Sono considerate infrazioni da 10 punti:

a) inosservanza delle norme relative alla precedenza agli incroci;

b) velocità eccedente di oltre 15 chilometri/ora i limiti previsti;

c) passaggio con il rosso al semaforo;

d) circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada;

e) divieto di sorpasso.

4. Sono considerate infrazioni da 5 punti:

a) sosta al centro delle carreggiate;

b) sosta in doppia fila;

c) sosta in prossimità di un semaforo a meno di 3 metri dall'incrocio quando l'infrazione è commessa in strade di grande traffico;

d) inosservanza dell'obbligo delle cinture di sicurezza.

ART. 7.

1. Il valore dei punti da ritirare di cui all'articolo 6 è raddoppiato nel caso l'infrazione venga commessa da conducenti di:

a) automezzo in servizio pubblico;

b) automezzo adibito a trasporto di studenti e scolari anche se in servizio privato;

c) automezzo di portata superiore a 3,5 tonnellate.

ART. 8.

1. Ove nel periodo di dodici mesi al titolare di una patente di guida vengano ritirati complessivamente 80 punti, la patente viene sospesa per 3 mesi.

2. Nel caso vengano ritirati 100 punti in 18 mesi la patente viene ritirata ed il titolare potrà presentare domanda di esame non prima di sei mesi dalla data del ritiro.

3. Trascorsi 18 mesi dal ritiro degli ultimi punti senza infrazione, il titolare della patente richiederà alla prefettura competente una nuova scheda punti.

ART. 9.

1. In ciascun comune con oltre 50.000 abitanti il Ministro dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con uno o più autofficine delegate al controllo della efficienza dei veicoli.

2. I proprietari di autovetture, motociclette e motocicli soggetti a revisione sono autorizzati a redigere una dichiarazione di piena efficienza del proprio veicolo e di rispondenza dello stesso al certificato di omologazione originario. Tale dichiarazione deve essere vistata da una delle officine convenzionate di cui al comma 1.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere redatta in carta legale. All'officina che vista la dichiarazione è dovuto da parte del proprietario del veicolo un compenso di non oltre 50.000 lire per le autovetture di non oltre 1100 centimetri/cubi di cilindrata, e per le motociclette, e di non oltre 75.000 lire per autovetture fino a 2000 centimetri/cubi e lire 100.000 per le restanti autovetture.

4. Tali importi sono rivalutati dal 1° luglio di ogni anno in percentuale pari all'incremento dell'indice ISTAT.

5. La dichiarazione ha validità di due anni.

ART. 10.

1. La patente di guida per autoveicoli non ha valore di documento di riconoscimento. Su di essa non deve essere applicata la foto del titolare.

2. La patente di guida deve essere consegnata al momento del superamento dell'esame di abilitazione alla guida.